

**TUTELE PER I LAVORATORI 1) SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA CON  
SORVEGLIANZA ATTIVA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA  
ATTIVA; 2) FRAGILI: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE (DI BILANCIO 2021) N. 178/2020**

L'art. 1 della legge 30/12/20, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha apportato modifiche all'attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall'art. 26 del d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), e successive modificazioni, nei confronti dei **lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** (comma 1) e di quelli ritenuti **particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili** (comma 2 e 2-bis).

**Le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti**, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 08/08/95, n. 335 (messaggio INPS 24/06/20, n. 2584 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020).

In particolare, **per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'INPS** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43 e n. 33 del 2020), l'art. 1, comma 484, della legge n. 178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 **eliminando, a decorrere dall'1 gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l'anno 2020.**

**Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili** (il cui “concetto” è stato chiarito, da ultimo, dai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute con la circolare 4 settembre 2020, n. 13 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020) di cui al comma 2 dell'art. 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall'art. 26, comma 1-bis, del d.l. 14/08/20, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020), **il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dall'1 gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021** (art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020).

Per l'anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela di cui si tratta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nell'accluso messaggio INPS 09/11/20, n. 4157, in cui è precisato che la tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

In argomento, inoltre, con il messaggio 15/01/21, n. 171, l'INPS:

- ha ribadito che l'equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza;
- fa presente che il citato art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha contestualmente **prorogato al 28 febbraio 2021** anche la previsione del comma 2-bis dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 - in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - che stabilisce, per i **lavoratori fragili**, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali  
Coordinamento Generale Medico Legale***

**Roma, 09-11-2020**

**Messaggio n. 4157**

**OGGETTO: Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**

Con il messaggio n. 2584/2020 è stata illustrata la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l'intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un'ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi **tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020**, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.

Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile anche *“attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”*.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele